

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1963

Variazioni nella tabella A del decreto-legge 20 giugno 1960, n. 589, relativa ai commissionari di borsa

ONOREVOLI SENATORI. — La nostra legislazione sulle borse si occupa sovente dei commissionari di borsa che sono, come le banche, intermediari che raccolgono ordini dalla clientela per la conclusione, per conto della stessa, di operazioni di borsa.

Si tratta in sostanza della funzione tipica del commissionario, prevista dall'articolo 1731 del Codice civile.

L'esercizio di tale funzione è disciplinato, per i commissionari di borsa, da norme giuridiche e da ordinanze delle Camere di commercio sedi di Borsa. Tra le prime, l'articolo 3 della legge 20 marzo 1913, n. 272 sulle borse valori, l'articolo 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 sulla tenuta di particolari documentazioni, da sottoporre ad ispezioni di funzionari del Tesoro, lo articolo 3 del regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, gli articoli 4 e 6 della legge 29 dicembre 1941, n. 1469, l'articolo 4, n. 1, nonchè l'articolo 17 della legge 23 maggio 1956, n. 515 e infine l'articolo 8, terzo comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 citano tutte espressamente accanto agli agenti di cambio e alle aziende di credito, i commissionari di borsa, come operatori legal-

mente abilitati, negli appositi recinti delle borse, all'esercizio della loro funzione.

Tra le ordinanze, basti ricordare quelle della Camera di commercio di Milano 17-18 novembre 1947 e 12 novembre 1958 sulla ammissione nei recinti riservati dei commissionari di borsa, riconosciuti come tali.

I commissionari di borsa, pertanto, in base alle norme citate, non solo esercitano in borsa la stessa funzione intermediaria delle banche, ma sono tenuti agli stessi incombenti e sono sottoposti alla stessa vigilanza.

Ciononostante — ed ecco il punto al quale si riferisce il presente disegno di legge — il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, nella tabella A allegata, tassa sub-*a*) i contratti conclusi direttamente tra i contraenti e sub-*b*) i contratti fra i banchieri e privati.

È evidente che i contratti conclusi dai commissionari di borsa non possono essere inclusi tra i contratti conclusi direttamente tra i contraenti, perchè i commissionari concludono i contratti in nome proprio ma per conto altrui, ossia dei committenti (articolo 1731 del Codice civile).

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se non che, in mancanza di altre specificazioni nella lettera *b*), in cui si parla solo di contratti fra i banchieri e i privati, i contratti conclusi dai commissionari di borsa sono di fatto tassati con la tariffa di cui sub-*a*), ossia come se fossero contratti conclusi direttamente tra i contraenti.

L'evidente lacuna della tariffa porta ad una illogica, ingiusta ed irrazionale tassazione dei contratti stipulati dai commissionari di borsa per conto dei loro committenti.

Si rende, pertanto, necessaria una aggiunta chiarificatrice alla tariffa predetta sub-*b*), sia per evitare a siffatti contratti l'illegittima tassazione dei contratti contenuta nella tariffa sub-*a*), sia perchè la funzione delle banche, nell'attività di borsa, è in tutto e per tutto eguale alla funzione esercitata dai commissionari di borsa.

Si propone di conseguenza all'approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nella tabella *A* allegata al decreto-legge 20 giugno 1960, n. 589, alla lettera *b*), alle parole « conclusi tra banchieri e privati » devono essere sostituite le parole « conclusi tra banchieri, o commissionari di borsa, e privati ».